



# COMUNE DI POGGIO NATIVO

## ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 04.11.2022

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E/O PER ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E COMUNQUE INCOMBENTI SULLE STRADE CHE TRACCIANO IL TERRITORIO COMUNALE E COMPORTANTI PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITÀ.**

### IL SINDACO

PRESO ATTO dello stato di abbandono, di incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale confinanti con le strade ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in molti casi ai bordi di dette strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale;

DATO ATTO che molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio ed in altre aree pubbliche di questo Comune risultano essere spesso ammalorate e suscettibili di caduta;

VISTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade ed aree pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento, oltre a situazioni meteorologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi, sempre più spesso, hanno interessato il territorio Comunale;

VISTE e considerate le innumerevoli segnalazioni che il Comune di Poggio Nativo ha ricevuto dai privati cittadini, relative ad alberature, su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose;

CONSIDERATO che tali segnalazioni denotano un'attenzione particolare verso un problema sentito quale quello della stabilità delle alberature e della sicurezza pubblica;

RAVVISATA la necessità di rispondere con urgenza alle richieste dei cittadini, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, stante le numerose segnalazioni pervenute per la potenziale pericolosità di alberi su terreni di proprietà privata;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" ed in particolare:

- l'art. 20, che norma l'epoca per l'esecuzione dei tagli "Regolamento delle prescrizioni dimassima e di polizia forestale";
- l'art. Art. 58 (Gestione dei filari e delle alberature stradali) il quale stabilisce quanto segue:
  1. I filari e le alberature stradali di cui all'articolo 29, comma 2, della legge forestale, sono quegli individui arborei di qualsiasi specie ubicati nelle aree spartitraffico e nelle fasce di pertinenza delle strade e comunque entro i 3 metri dal ciglio stradale, delle strade di ordine comunale oppure superiore che ospitano traffico extra-locale ed esterne ai centri urbani.
  2. Le piante costituenti filari ed alberature stradali di cui al comma 1, in caso di morte o abbattimento, entro la stagione vegetativa successiva e comunque non oltre i successivi due anni, devono essere sostituite da altre piante, anche di specie diversa e non inclusa negli allegati A1 ed A2, della legge forestale, allorché queste siano più idonee all'assolvimento della

- funzione a cui erano deputate.
3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette ed i comuni possono eventualmente indicare le specie ammesse per la realizzazione dei filari ed alberature stradali.
  4. Nella realizzazione di nuovi filari ed alberature stradali, è di norma rilasciato un congruo spazio non cementato intorno alle piante, idoneo a favorire la penetrazione dell'acqua nel suolo, facendovi convergere, ove possibile, il deflusso delle acque meteoriche. Qualora le circostanze lo rendano necessario, devono, inoltre, essere adottati accorgimenti per evitare eventuali urti alle piante dovuti alla circolazione stradale.
  5. Le piante di cui al comma 1 devono essere oggetto di manutenzione finalizzata a prevenire i processi di degrado e di rischio della pubblica incolumità e consentire lo sviluppo equilibrato della pianta stessa. Esse devono essere periodicamente sottoposte a verifica di stabilità, nonché a potature finalizzate all'esportazione delle parti più deboli e pericolose e, se del caso, all'abbattimento e sostituzione della pianta stessa. La manutenzione non è soggetta all'autorizzazione o alla comunicazione di cui all'articolo 7. Gli interventi di potatura sono ammessi nei periodi previsti dal presente regolamento, mentre quelli relativi all'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità sono ammessi in qualsiasi periodo dell'anno.
  6. In caso di morte dell'intera pianta o di singole branche della stessa, le piante dei filari e delle alberature stradali devono essere abbattute ovvero potate nel più breve tempo possibile per prevenire la propagazione delle eventuali fitopatie e per salvaguardare l'incolumità delle cose e persone.

PRESO ATTO che lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperienti in deroga alle norme del regolamento delle prescrizioni di massima ferma l'osservanza delle modalità dei tagli di abbattimento e l'allestimento e sgombrò delle tagliate;

VISTO il Codice della protezione civile, approvato con d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 12 intitolato "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", il quale prevede che:

- I Comuni provvedano all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
- Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica....  
Omissis;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere all'adozione di un Provvedimento Ordinatorio in materia di protezione civile, finalizzato al taglio di ramaglie, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione che protende lungo i bordi delle strade sopra citate, nel caso in cui in concreto sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio alla circolazione, anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e dalle sue pertinenze, di alberi, ramaglie, fronde, foglie, terriccio proveniente da fondi confinanti per assicurare la necessaria viabilità e nel caso in cui sussista pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente, sono immediatamente efficaci e che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

VISTI gli artt.892 "Distanze per gli alberi" e successivi del Codice Civile;

VISTO il vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii) ed in particolare:

- l'art. 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";
- l'art. 29 "piantagioni e siepi", che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie";

- l'art. 2 "definizione e classificazione delle strade" e l'art. 3 "definizioni stradali e di traffico" con particolare riguardo al c. 10 che definisce il "confine stradale";
- l'art. 31 "Manutenzione delle ripe";

VISTO il vigente Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato Con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 26, comma 6, D.P.R. 16.12.1993, n. 495, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque, non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti datata 10.06.2011, Prot. 3224 e avente ad oggetto: Richiesta di parere D. Lgs. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali secondo cui *"la lettura dell'art. 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, anche se non rispettassero la disposizione del c. 6 dell'art. 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti. Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall'art. 26 c. 6 del Regolamento possono non essere rimossi."*

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all'atto de quo;

### **ORDINA**

**entro 30 giorni** dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente atto, a ciascun proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, di terreno o fondo frontista confinante con le strade che tracciano il territorio comunale, di:

- provvedere alla esecuzione del taglio delle alberature poste entro una fascia dalla sede stradale di metri 3 e a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terriccio proveniente dai propri fondi nelle cunette o sulla carreggiata;
- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o in mancanza, dell'abanchina stradale;
- effettuare la rimonda del secco di tutte le piante esistenti e di abbattere tutti gli alberisecchi, aggrediti da edera, pericolosi o pendenti verso la sede stradale fino alla distanza corrispondente all'altezza della chioma che intralciano la visibilità o manifestano pericolo di caduta, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali;
- potare regolarmente siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- rimuovere immediatamente tronchi o ramaglie per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- tagliare i rami che ostruiscono le linee elettriche di illuminazione pubblica ed i relativi sensori crepuscolari;
- fuori dai centri abitati, di tagliare le alberature, impiantate dopo il 01.01.1993, data di entrata in vigore del Codice della Strada, poste ad una distanza inferiore a 6 (sei) metri dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante;

secondo le seguenti modalità di esecuzione dei lavori:

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante che pericolano sulla sede stradale si possono effettuare in ogni periodo dell'anno;
2. stesso dicasi lungo i tracciati delle linee aeree di telecomunicazioni, conduzione dell'energia elettrica e metanodotti, quando siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi;
3. lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperenti in deroga alle norme del citato Regolamento Regionale e delle prescrizioni di massima, fermo restando le modalità dei tagli di abbattimento e l'allestimento e sgombrò delle tagliate;

4. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei Regolamento Regionale e delle prescrizioni di massima e, in particolare, usando cura in modo che nella caduta le piante non provochino danni a persone, o a cose od intralcio alla circolazione veicolare, salvo per brevi periodi legati al taglio. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate, né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
5. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di opportuna segnaletica ai veicoli della presenza dei lavori in corso;

#### **DISPONE**

- **che tale procedura sia attivata dai privati cittadini costantemente tutti gli anni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;**
- di monitorare costantemente lo stato delle alberature e che tale controllo sia periodico, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità;
- per l'esecuzione di lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento indifferibile ed urgente, inerente la pubblica incolumità;
- che tutti i propri precedenti atti ordinatori in materia si intendono abrogati.

#### **RICORDA**

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex. Art. 2051 del Codice Civile;
- che in caso di incidenti stradali od altri danni causati a terzi dall'inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà esclusivamente sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi;
- In ugual misura i soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi saranno tenuti a rimborsare direttamente ogni danno al patrimonio comunale unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per la loro inadempienza;
- è vietato impiantare alberi lateralmente alla strada, a distanza inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque, non inferiore a 6 (sei) metri;

#### **RENDE NOTO**

Decorso infruttuosamente il termine previsto per l'esecuzione dei lavori di taglio, il Comune si riserva di procedere d'ufficio e l'esecutore del taglio sarà titolato all'accesso al fondo, limitatamente alla fascia di rispetto da tagliare.

Decorso 10 giorni dal taglio, senza che il proprietario o altro soggetto avente diritto, abbia manifestato la volontà di procedere al recupero del legname, lo stesso viene acquisito di diritto dall'esecutore dei lavori.

I proprietari dei fondi e gli altri soggetti obbligati al rispetto della presente ordinanza, che manifestino, entro il termine predetto, l'intenzione di recuperare il legname, dovranno preliminarmente:

1. rifondere al soggetto esecutore del taglio, tutti gli oneri sostenuti per la lavorazione e il trasporto fino al luogo di stoccaggio;
2. effettuare il pagamento in forma ridotta delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa; a tal proposito la Polizia Locale procederà a contestare la violazione e redigere i sommari processi verbali, salvo che il fatto non costituisca per i proprietari inadempiente reato.
3. effettuare un pagamento, determinato nell'importo con apposita ordinanza ingiunzione, da versare c/o la Tesoreria Comunale, nel caso sia stato necessario effettuare l'intervento urgente in reperibilità.

Si specifica a tal fine, che tutti i soggetti privati e non, interessati al subentro all'avente titolo inadempiente e che ne faranno richiesta, saranno in egual misura autorizzati con apposito atto e previo impegno che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti a titolo esclusivamente gratuito e senza oneri aggiuntivi per il Comune, con unico ristoro per l'esecutore dei lavori nel solo legname rinveniente dalla potatura, alle condizioni sopra esposte.

#### **SANZIONI**

Fatta salva ogni eventuale azione penale e civile al riguardo, si ribadisce che il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore del fondo, rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

Ogni qualvolta si verifichi la caduta di piante, rami per le quali non si sia proceduto ad ottemperare a quanto prescritto dalla presente ordinanza si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" e dall'art. 7 bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- che la stessa sia inviata:
  - all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti;
  - al Comando Carabinieri di Castelnuovo di Farfa;
  - alla Polizia Locale, per la verifica di rispetto di quanto imposto, per l'applicazione delle sanzioni, e adozione di tutti gli atti conseguenti;
  - alla Provincia di Rieti;

### **INFORMA**

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, consultabile sul sito web istituzionale del Comune.

Ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990 Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area III – Lavori pubblici e manutenzioni, il Sindaco ad interim: dr.ssa Veronica Diamilla.

Il presente provvedimento è impugnabile, da chiunque ne abbia interesse mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio, ai sensi e nei termini del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104, o in alternativa entro centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Il termine decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio

**IL SINDACO**  
**Veronica Diamilla**



Firmato digitalmente da:  
Diamilla Veronica  
Firmato il 04/11/2022 17:12  
Seriale Certificato: 1477063  
Valido dal 23/05/2022 al 23/05/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA